



il servizio militare di leva.

Il Sig. Forgia venne nuovamente assunto in data 1° febbraio 1946 avendo potuto [potuto] dimostrare la sua qualità di reduce.

Il medesimo, assistente dall'ufficio per malattia (t. b. c. polmonare bilaterale) a partire dal 14 novembre 1949, è stato collocato in aspettativa con stipendio ridotto di un terzo a decorrere dal 14 maggio 1950 e per la durata di mesi 6 a norma dell'art. 25 del contratto collettivo di lavoro.

L'impiegato stesso, perdurando il suo stato di infermità e non essendo stato ritenuto idoneo dal Servizio Sanitario alla riassunzione in servizio, ha presentato istanza intesa ad ottenere il collocamento in rendita di invalidità. A riguardo il Servizio Sanitario ha espresso parere favorevole.

Il Direttore generale fa rilevare che il Sig. Forgia, in base al servizio prestato dalla data della sua nuova assunzione (anni 4 e mesi 9) non raggiunge il minimo di anni 5 di anzianità di servizio previsto dall'art. 44 e. c. l. per la concessione della rendita di cui sopra. Peraltro, tale minimo di